



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia

Ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici
della Lombardia

Ai coordinatori degli istituti scolastici paritari
della Lombardia

Oggetto: **Esami di stato di studenti e studentesse ricoverati in ospedale o in Istruzione domiciliare – Indicazioni operative**

Si forniscono alcune indicazioni operative per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, alla luce delle recenti Ordinanze Ministeriali n.64 e 65 del 14.3.2022.

Esami di stato del Primo Ciclo (O.M. 64/2022)

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile con l'OM 64, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017, che di seguito si riporta:

- a. *L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, **possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.***
- b. *L'ammissione all'esame di Stato viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.*
- c. ***Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.***
- d. *Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.*
- e. ***Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.***
- f. ***Le modalità di effettuazione dell'esame, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso***

- g. *Modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.*
- h. *Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.*

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, **i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.** Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. **In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.**

Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.

Esami di stato del Secondo Ciclo (O.M. 65/2022)

a. Svolgimento degli scrutini di studenti e studentesse frequentanti le sezioni in ospedale per periodo temporalmente rilevanti

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della suddetta ordinanza, qualora la **durata della frequenza** della sezione ospedaliera sia (in termine di giorni) **pari o inferiore a quella nella classe di appartenenza**, lo scrutinio di ammissione all'esame sarà effettuato dal Consiglio di classe dell'istituto di provenienza, che acquisirà tutti gli elementi valutativi da parte dei docenti operanti nella sezione ospedaliera.

Qualora invece la **frequenza nelle sezioni ospedaliere abbia una durata prevalente**, con riferimento al numero dei giorni, **rispetto a quella nella classe di appartenenza**, lo scrutinio di ammissione sarà effettuata dai docenti della sezione ospedaliera che acquisiranno gli elementi valutativi dalla scuola di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nel registro di classe. **In particolari situazioni, ove** gli elementi di valutazione acquisiti dalla scuola di appartenenza siano comunque più rilevanti o prossimi nel tempo e appaiano, per intesa tra le due scuole, comunque più significativi, sempre per intesa lo svolgimento dello scrutinio di ammissione potrà essere effettuato comunque dalla scuola di appartenenza.

b. Costituzione delle commissioni

L'art. 12 comma 4 prevede la possibilità, su segnalazione del dirigente/coordinatore delle sezioni in ospedale all'USR, di formare commissioni prioritariamente costituite da docenti delle scuole in ospedale. A tale proposito si precisa che, **in considerazione del le specificità delle sezioni ospedaliere di Il grado della Lombardia**, in cui operano docenti che non hanno cattedre intere in ospedale, che di norma insegnano anche nelle sezioni delle scuole di appartenenza e sono spesso già nominati quali membri interni delle commissioni interne, **non sarà possibile designare i docenti delle sezioni ospedaliere nelle commissioni delle scuole di candidati ricoverati.**

c. Svolgimento delle prove d'esame di candidati ricoverati in ospedale o in Istruzione domiciliare e impossibilitati a rientrare a scuola.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 i **candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame** per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, **possono svolgere le prove d'esame rispettivamente in ospedale o al proprio domicilio**, previa autorizzazione dell'USR allo spostamento della Commissione d'esame, anche fuori provincia o fuori regione. In tale ipotesi, **le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.**

A tal fine il Dirigente della scuola di appartenenza **segnerà tali candidati all'USR per la Lombardia** Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti, al fine di consentire di verificare le diverse situazioni e concedere le necessarie autorizzazioni. L'USR potrà inoltre autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

I candidati che, **in caso di sopravvenuta malattia, si trovino nell'impossibilità di lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del colloquio**, dovranno inoltrare al presidente della commissione d'esame motivata **richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione.** In tali casi il Presidente della commissione potrà disporre quindi **lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.**

Il Dirigente

Marco Bussetti

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Referente: MB/mgd/cc
02574627251
mariagrazia.demaria@posta.istruzione.it
corrado.cosenza@posta.istruzione.it